

DELL'ALTA CORTE.

Art. 92. — L'Alta Corte è composta di 30 membri, dei quali dieci senatori, dieci consiglieri di Stato, e dieci membri scelti fra i presidenti e i membri della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello.

Tutti i membri dell'Alta Corte sono designati dalla sorte.

L'Alta Corte è convocata per *iradé* e si riunisce al Senato.

Le sue attribuzioni consistono nel giudicare :

i ministri;

i presidenti e i membri della Corte di Cassazione

e tutte le altre persone accusate del delitto di lesa Maestà o di attentato contro la sicurezza dello Stato.

Art. 93. — L'Alta Corte si compone di due Camere. La Camera d'accusa e la Camera di giudizio.

La Camera d'accusa è formata di nove membri designati dalla sorte, e dei quali tre senatori, tre consiglieri di Stato e tre membri della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello.

Art. 94. — Il rinvio alla Camera giudicante è pronunziato dalla Camera d'accusa, alla maggioranza di due terzi de' suoi membri.

I membri della Camera d'accusa non possono prendere parte alle deliberazioni della Camera giudicante.

Art. 95. — La Camera giudicante è composta da 21 membri, dei quali sette senatori, sette consiglieri di Stato, e sette membri della Corte di Cassazione o della Corte d'Appello.

Giudica a maggioranza di due terzi dei suoi membri, e conformemente alle leggi in vigore, i processi che le sono rinviati dalla Camera d'accusa.

I suoi giudicati sono inappellabili, e non vi è per essi ricorso in cassazione.

DELLE FINANZE

Art. 96. — Nessuna imposta a profitto dello Stato può essere stabilita o ripartita se non per legge.

Art. 97. — Il bilancio registra le previsioni delle entrate e delle spese dello Stato.

Le imposte a profitto dello Stato sono regolate da questa legge, sia per la loro ripartizione che per ciò che riguarda il modo di percepirle.

Art. 98. — Il voto e l'esame del bilancio da parte dell'Assemblea deve aver luogo articolo per articolo.

Le tabelle annesse, relative ai particolari degli introiti e delle spese, sono divise in sezioni, capitoli e articoli, in conformità del modello stabilito dalla legge.

Queste tabelle vengono votate capitolo per capitolo.

Art. 99. — Il progetto di legge per il bilancio è sottoposto all'esame della Camera dei deputati, immediatamente dopo l'apertura della sessione, in modo da renderne possibile l'applicazione, dal principio dell'esercizio al quale si riferisce.